

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con atto n. 217 del 05.08.98 la G.C. affidava la gestione dei servizi di portineria, custodia e di pulizia ordinaria dei locali del Teatro della Regina e dei locali accessori dell'arena di Piazza della Repubblica, alla Cooperativa Sociale COOPAS MULTISERVIZI con sede in Cattolica - Via Castelfidardo, 7 - Partita I.V.A. 02472710405, che già attuava vari servizi per il Comune di Cattolica, dando prova di affidabilità e serietà;

Considerato che la relativa convenzione, n.19256 di repertorio, del 2.5.2001, scade il 31.12.2003 e che la spesa annuale, a suo tempo concordata tra l'Amministrazione comunale e la COOPAS MULTISERVIZI, tenuto conto di un carico lavorativo medio di n. 5 ore giornaliere e per complessive 34 ore settimanali per l'esecuzione del servizio di che trattasi, ammonta a Euro 24.170,17.= - I.V.A. 20% compresa - su base annua;

Vista la richiesta della predetta Cooperativa Coopas Multiservizi, con la quale si richiedeva il rinnovo della convenzione relativa al servizio in parola ed un aumento del corrispettivo, pari al 2,50%, quale compensazione dei maggiori servizi richiesti dal Comune e degli aumenti I.S.T.A.T. e CCNL delle Coop. Sociali;

Ravvisata la necessità e l'opportunità di continuare ad avvalersi di tale servizio, legato alle attività teatrali e, quindi, da considerarsi di carattere continuativo;

Richiamato l'art. 5 della Legge 8 novembre 1991, n. 381, ai sensi del quale i Comuni possono, in deroga alla disciplina in materia di contratti della Pubblica Amministrazione, stipulare convenzioni con le Cooperative sociali per l'affidamento di servizi che abbiano il fine di creare occasioni di lavoro per le persone socialmente svantaggiate;

Ritenuto di provvedere al rinnovo dell'incarico sopra richiamato alla predetta Cooperativa sociale Coopas Multiservizi di Cattolica, relativo alla gestione dei servizi di portineria, custodia e di pulizia ordinaria dei locali del Teatro della Regina, dei locali accessori dell'arena di Piazza della Repubblica e con aggiunta dei servizi di pulizia del portico nel tratto tra il Teatro (compreso) e il Bar (escluso) nonché dei locali dell'Ufficio Cinema;

Ravvisata l'opportunità di affidare, per le motivazioni sopra indicate, il servizio sopra descritto, di carattere continuativo, per il periodo dal 1 gennaio 2004 al 31 dicembre 2004, alla Cooperativa Sociale COOPAS MULTISERVIZI con sede in Cattolica - Via Castelfidardo, 7 - Partita I.V.A. 02472710405, per un carico lavorativo medio di n. 5 ore giornaliere e per complessive 34 ore settimanali per l'esecuzione del servizio di che trattasi, e per un corrispettivo ammontante complessivamente a Euro 24.775,00 (I.V.A. 20% compresa) su base annua, il tutto definito nella convenzione di affidamento del servizio, depositata agli atti della presente deliberazione;

A voti unanimi e palesi,

D E L I B E R A

- di affidare, per i motivi esposti in narrativa, alla Coop. sociale COOPAS MULTISERVIZI con sede in Cattolica - Via Castelfidardo, 7 - Partita I.V.A.: 02472710405, la gestione dei servizi, di carattere continuativo, relativi alla portineria, custodia e pulizia ordinaria dei locali del Teatro della Regina, dei locali accessori dell'arena di Piazza della Repubblica, del portico nel tratto tra il Teatro (compreso) e il Bar (escluso) nonché dei locali dell'Ufficio Cinema di Piazza Repubblica, con decorrenza 1 gennaio 2004 e scadenza al 31 dicembre 2004, dietro corresponsione di un importo annuo complessivo di Euro 24.775,00 (IVA 20% compresa) da liquidarsi mensilmente su presentazione di regolare fattura di Euro 2.064,53 (IVA 20% compresa);

- di approvare lo schema di convenzione depositato agli atti della presente deliberazione, che andrà a

in M. (RN) il 2.3.1950, e residente in Cattolica Via Castelfidardo, 7, legittimato alla stipula del presente contratto in forza dei poteri conferitigli dallo Statuto;

P R E M E S S O

- che con atto della Giunta Comunale n. del esecutivo, si deliberava di affidare alla COOPAS MULTISERVIZI SOC. COOP. A.R.L., con sede in Cattolica - Via Castelfidardo, 7 - iscritta all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali Sez. B con determinazione n.4766 del 27.1.1997, P.IVA 0247210405, ai sensi dell'art. 5 della L.381/1991, l'appalto dei servizi di portineria, custodia e pulizia ordinaria dei locali del Teatro della Regina, dei locali accessori dell'Arena di piazza della Repubblica, del portico nel tratto tra il Teatro (compreso) e il Bar (escluso) nonché dei locali dell'Ufficio Cinema di Piazza Repubblica, per il periodo 1 gennaio 2004/ 31 dicembre 2004;

- che essendo completo l'accordo tra le parti, le stesse, al fine di regolarizzare l'accordo con atto formale

CONVENGONO E STIPULANO:

ART. 1) OGGETTO DEL CONTRATTO

Il Comune di Cattolica, in seguito, per brevità, denominato Comune e per esso il suo legale rappresentante Rag. Mariano Lombardu, affida alla COOPAS MULTISERVIZI S.coop. a.r.l., in seguito denominata "appaltatore", che a mezzo del legale rappresentante accetta e si impegna, l'appalto dei servizi di portineria, custodia e pulizia ordinaria dei locali del Teatro della Regina, dei locali accessori dell'Arena di piazza della Repubblica, del portico nel tratto tra il Teatro (compreso) e il Bar (escluso) nonché dei locali dell'Ufficio Cinema di Piazza Repubblica, per il periodo suddetto, per un'attività calcolata in relazione ai carichi di lavoro medi in 34 ore settimanali distribuite mediamente su circa 5 ore giornaliere, anche in relazione al calendario degli spettacoli del Teatro della Regina e dell'arena di piazza della Repubblica;

ART. 2) CORRISPETTIVO

Il canone annuo d'appalto del servizio è fissato in Euro 24.775,00 (IVA 20% compresa).

Il pagamento verrà effettuato in dodici rate mensili dell'importo di L. 2.064,53 I.V.A. compresa, ciascuna, da liquidarsi entro la fine di ogni mese, previa presentazione di apposita fattura da parte dell'appaltatore, vistata dal Dirigente del Centro di Responsabilità Pubbliche Relazioni - Teatri - Turismo - Marketing e Manifestazioni Rag. Mariano Lombardu, circa il puntuale espletamento dell'incarico di cui trattasi;

ART. 3) MODALITA' DI GESTIONE DEL SERVIZIO

L'appaltatore provvederà, su disposizione del funzionario responsabile dei servizi cinematografici e teatrali, dottoressa Simonetta Salvetti, all'apertura, sorveglianza e chiusura degli accessi, alla pulizia delle strutture sopraindicate e alla sistemazione e custodia delle attrezzature e materiali in dotazione al teatro, esclusi quelli tecnici.

La gestione dei servizi dovrà avvenire nel rispetto dell'orario determinato dall'Amministrazione, secondo le esigenze di funzionamento delle predette strutture teatrali e dei limiti settimanali di orario e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza, vigenti e future.

L'appaltatore è responsabile della conservazione e buona manutenzione per la perfetta efficienza e massima igiene e pulizia dei locali e delle attrezzature, quali le apparecchiature e i materiali, i bagni, ecc.

L'Amministrazione avrà la facoltà di ordinare e far eseguire periodiche ispezioni per constatare lo stato di manutenzione e la pulizia dei locali.

Massima cura dovrà essere riservata all'igiene con l'obbligo di cospargere idonei disinfettanti almeno ogni 24 ore.

La pulizia dei bagni dovrà essere costante. I sanitari dovranno essere mantenuti netti e privi di incrostazioni. L'interno dei locali dovrà essere costantemente pulito. E' fatto obbligo agli incaricati di cancellare scritte e disegni, nonché di rimuovere eventuali manifestini pubblicitari indebitamente affissi.

Il personale in servizio dovrà essere dotato di un abbigliamento da lavoro decoroso e tale da facilitarne il riconoscimento.

Dovrà inoltre mantenere un contegno riguardoso e corretto nei confronti degli utenti.

L'appaltatore provvederà a richiamare, e, se del caso, sostituire i dipendenti che non ottemperassero ai loro

doveri.

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 5, comma 1, della L.n.381/1991, l'appaltatore, nella sua qualità di Cooperativa Sociale, nell'esecuzione del servizio di cui al presente contratto, si impegna a favorire l'inserimento di persone socialmente svantaggiate di cui all'art.4, comma 1, della citata legge.

L'inadempimento delle norme di cui al presente articolo comporterà la possibilità per l'Amministrazione di procedere alla risoluzione del contratto, salva l'applicazione delle sanzioni stabilite dalle leggi sanitarie vigenti.

ART. 4) PENALITA'

Il responsabile del sistema teatrale e il personale amministrativo effettueranno la vigilanza e il controllo del servizio dei locali, soprattutto per quanto riguarda l'igiene e la pulizia.

In caso di infrazioni di lieve entità, quali inosservanza negli orari stabiliti per la pulizia, ritardi ed irregolarità nella pulizia dei locali, è fissata una penale di Euro 26,00.

In caso di recidiva o di infrazioni di grave entità, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto con riserva di risarcimento per i danni subiti.

ART. 5) RESPONSABILITA', INFORTUNI E DANNI

L'appaltatore è responsabile verso l'Amministrazione Comunale del buon andamento del servizio assunto, della disciplina e dell'opera dei propri dipendenti, nonché delle strutture avute in consegna.

Nello svolgimento del lavoro l'appaltatore dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele atti ad evitare danni al proprio personale ed a terzi

L'appaltatore solleva espressamente l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità per gli infortuni e per i danni alle persone o alle cose provocati nello svolgimento del servizio, assumendosi contestualmente l'obbligo di stipulare idonea polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi.

ART. 6) - OSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIPENDENTE.

L'appaltatore si assume altresì tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi infortunistici e previdenziali per il personale di cui è responsabile.

Nella esecuzione dei lavori inerenti il servizio oggetto della presente convenzione, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli operai e dipendenti delle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori suddetti, anche in rapporto con i soci.

ART. 7) - CONTROVERSIE

In caso di controversie sull'applicazione delle norme del presente capitolato, le parti riconoscono la competenza del Foro di Rimini.

ART. 8) - RINVIO ALLA DISCIPLINA GENERALE

Per tutto quanto non stabilito nel presente atto, si rimanda alle disposizioni del Codice Civile in materia di appalto.

ART. 9) - SPESE A CARICO DELL'APPALTATORE

Tutte le spese, imposte, tasse inerenti e conseguenti alla stipulazione del presente contratto sono ad esclusivo carico dell'appaltatore.

ART. 10) REGISTRAZIONE

Il presente atto è soggetto a registrazione fiscale solo in caso d'uso, ai sensi dell'art.5 - II comma del D.P.R. n.131 del 26.4.1986.

Letto, approvato e sottoscritto.

LA COOPAS MULTISERVIZI S.COOP. A.R.L.

IL COMUNE DI CATTOLICA

